

# DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

---

**Legge - 15/05/1997 , n. 127 - Gazzetta Uff. 17/05/1997 , n.113**

---

## **TESTO VIGENTE**

---

### **EPIGRAFE**

---

Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1) (2) (3).

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.

(2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(Omissis).

#### Art.1

Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) , al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

#### Art.2

Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (3).

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,

nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. (Omissis) (4).

7. (Omissis) (3).

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9. (Omissis) (3).

10. (Omissis) (3).

11. (Omissis) (5).

11- bis . (Omissis) (6).

11- ter . (Omissis) (7).

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al [regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238], sulla base dei seguenti criteri (8):

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12- ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

(1) Sostituisce l'art. 70, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238.

(2) Sostituisce l'art. 195, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238.

(3) Comma abrogato dall'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15-quinquies, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 38.

(5) Abroga la lett. f) dell'art. 3, l. 21 novembre 1967, n. 1185.

---

---

(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191, abroga il terzo comma dell'art. 17, l. 21 novembre 1967, n. 1185.

(7) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191, aggiunge un comma all'art. 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

(8) Le parole in parentesi si intendono ora riferite alle corrispondenti norme di cui al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 di abrogazione.

#### Art.3

Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (1).

5. (Omissis) (1).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli o delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (4).

8. (Omissis) (5).

9. (Omissis) (6).

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. (Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2) Sostituisce l'art. 3, primo comma, l. 4 gennaio 1968, n. 15. Il presente comma è stato poi modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Sostituisce l'art. 3, comma 1, d.p.r. 25 gennaio 1994, n. 130.

(4) Vedi art. 3, d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

(5) Modifica la lett. e) del primo comma dell'art. 12, l. 20 dicembre 1961, n. 1345.

(6) Aggiunge un comma alla fine dell'art. 4, l. 4 gennaio 1968, n. 15.

#### Art.4

Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco. (Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva i commi 6 e 7 dell'art. 36, l. 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art.5

Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

5. (Omissis) (5).

6. (Omissis) (6).

7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore"

devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

(1) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 2-bis dell'art. 31, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il numero 2) della lett. b), comma 1, dell'art. 39, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(3) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il n. 2-bis al comma 1, lett. b), dell'art. 39, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(4) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il comma 2-bis all'art. 35, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(5) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava il comma 2, lett. b), dell'art. 32, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(6) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Abrogava la lett. c) del comma 2 dell'art. 32, l. 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art.6

#### Disposizioni in materia di personale.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

5. (Omissis) (5).

6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati a ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (6).

7. (Omissis) (7).

8. (Omissis) (8).

9. (Omissis) (9).

10. (Omissis) (10).

11. (Omissis) (11).

12. [Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere] (12).

13. (Omissis) (13).

14. (Omissis) (14).

15. (Omissis) (15).

16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi

disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloqui ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente (6).

18. (Omissis) (16).

19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

20. (Omissis) (17).

21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996 (18).

(1) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 1 dell'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(4) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il comma 5-bis all'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(5) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(7) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 6 dell'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(8) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava il comma 7 dell'art. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(9) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 41, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

(10) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva l'art. 51-bis alla l. 8 giugno 1990, n. 142.

(11) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 5 dell'art. 55, l. 8 giugno 1990, n. 142.

(12) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere.

(13) Sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, il comma 1 dell'art. 18, l. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(14) Sostituisce il comma 11 dell'art. 3, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

(15) Sostituisce l'art. 16-bis, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68.

(16) Modifica l'art. 1, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

---

---

(17) Modifica il comma 3-bis, primo periodo dell'art. 1, d.l. 27 ottobre 1995, n. 444, conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 539.

(18) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi art. 14, comma 14-bis, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.

#### Art.7

Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) (Omissis) (1);
- b) (Omissis) (2);
- c) (Omissis) (3);
- d) (Omissis) (4);
- e) (Omissis) (5);
- f) (Omissis) (6);
- g) (Omissis) (7);
- h) (Omissis) (8);
- i) (Omissis) (9);
- l) (Omissis) (10);
- m) (Omissis) (11);
- n) (Omissis) (12);
- o) (Omissis) (13);
- p) (Omissis) (14);
- q) (Omissis) (15);
- r) (Omissis) (16);
- s) (Omissis) (17).

(1) Modifica l'art. 1, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(2) Modifica l'art. 4, comma 4, lett. a), l. 15 marzo 1997, n. 59.

(3) Modifica l'art. 5, comma 3, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(4) Modifica l'art. 11, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(5) Modifica l'art. 11, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(6) Modifica l'art. 11, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(7) Modifica l'art. 11, comma 7, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(8) Modifica l'art. 12, comma 1, lett. c), l. 15 marzo 1997, n. 59.

(9) Modifica l'art. 12, comma 1, lett. g), l. 15 marzo 1997, n. 59.

(10) Modifica l'art. 12, comma 1, lett. t), l. 15 marzo 1997, n. 59.

(11) Ricolloca, come lett. f), al termine del comma 1 dell'art. 17, la lett. h) del comma 5 dell'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(12) Modifica l'art. 22, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(13) Modifica l'art. 22, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(14) Modifica l'art. 22, comma 2, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(15) Modifica l'art. 22, comma 3, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(16) Modifica l'art. 22, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(17) Aggiunge la l. 17 gennaio 1994, n. 47 e il d.lg. 8 agosto 1994, n. 490 alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

#### Art.8

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalle legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

(1) Modifica l'art. 50, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

(2) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

---

---

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 52, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art.9

Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

- a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
- b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
- c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
- d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

3- bis . (Omissis) (1).

4. (Omissis) (2).

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114 comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.

6. (Omissis) (3).

7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

7- bis . Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (4).

(1) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191, modifica la lettera b), comma 1, art. 105, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(2) Sostituisce l'art. 108, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Abroga il comma 2 dell'art. 50, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, modifica il comma 9 dell'art. 27, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77; modifica la lett. c), comma 2, dell'art. 31, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

Art.10

Disposizioni in materia di giudizio di conto.

(Omissis) (1).

---

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il comma 2-bis all'art. 58, l. 8 giugno 1990, n. 142; abrogava i commi 3 e 4, dell'art. 67 e modificava il comma 1 dell'art. 75, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

#### Art.11

Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 5-ter all'art. 6, l. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

#### Art.12

Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.

1. (Omissis) (1).

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

3. (Omissis) (2).

4. (Omissis) (2).

5. (Omissis) (3).

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte (4).

6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi (5).

(1) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 560.

(2) Comma abrogato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Comma abrogato dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.

(4) Comma così modificato dall'art. 6, l. 8 ottobre 1997, n. 352 e, successivamente abrogato dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

#### Art.13

Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili.

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 22 giugno 2000, n. 192.

#### Art.14

Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.

---



---

1. All'articolo 28- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (Omissis) (1);

b) (Omissis) (2).

2. All'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (Omissis) (3);

b) (Omissis) (4).

(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 28-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

(2) Abroga il quinto comma dell'art. 28-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 39, d.lg. 31 ottobre 1990, n. 346.

(4) Abroga il quinto comma dell'art. 39, d.lg. 31 ottobre 1990, n. 346.

#### Art.15

Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo.

1. (Omissis) (1).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici o consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

(1) Modifica la Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla l. 2 maggio 1983, n. 185.

#### Art.16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (1).

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

#### Art.17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

5. (Omissis) (5).

6. (Omissis) (6).

7. (Omissis) (7).

8. (Omissis) (8).

9. (Omissis) (9).

10. Le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,

agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2- bis , 3- bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12. (Omissis) (10).

13. (Omissis) (11).

14. Nel caso in cui disposizioni di leggi o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. (Omissis) (12).

16. (Omissis) (13).

17. (Omissis) (14).

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (15).

19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti (16).

20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale o equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5

luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

23. (Omissis) (17).

24. (Omissis) (18).

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di Testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

25- bis . Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (19).

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (55)

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

29. (Omissis) (20).

30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. (Omissis) (21).

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33. (Omissis) (22).

34. (Omissis) (22).

35. (Omissis) (22).

36. (Omissis) (22).

37. [La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo] (23).

38. (Omissis) (22).

39. (Omissis) (22).

40. (Omissis) (22).

41. (Omissis) (22).

42. (Omissis) (22).

---

- 
43. (Omissis) (22).
  44. (Omissis) (22).
  45. (Omissis) (22).
  46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del ministro dell'Ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del ministro dell'Ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
  47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) (Omissis) (24);
    - b) (Omissis) (25).
  48. (Omissis) (26).
  49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dell'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  50. (Omissis) (22).
  51. (Omissis) (22).
  52. (Omissis) (22).
  53. (Omissis) (22).
  54. (Omissis) (22).
  55. (Omissis) (22).
  56. (Omissis) (22).
  57. (Omissis) (22).
  58. (Omissis) (26).
  - 58-bis. (Omissis) (27).
  59. (Omissis) (22).
  60. (Omissis) (29).
  61. (Omissis) (30).
  62. (Omissis) (31).
  63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
  64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), n. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono con proprio regolamento non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
  65. (Omissis) (52).
  66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
  67. (Omissis) (22).
  68. (Omissis) (22).
  69. (Omissis) (22).
  70. (Omissis) (22).
  71. (Omissis) (22).
  72. (Omissis) (22).
  73. (Omissis) (22).
  74. (Omissis) (22).
  75. (Omissis) (22).
  76. (Omissis) (22).
-

---

77. (Omissis) (22).

78. (Omissis) (22).

78- bis . (Omissis) (32).

79. (Omissis).

79- bis . Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali (33).

80. (Omissis) (22).

81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del ministro dell'Interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51- bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

84. (Omissis) (22).

85. (Omissis) (34).

86. (Omissis) (35).

87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti

locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Omissis) (36);

b) (Omissis) (37).

91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del Regno d'Italia del 20 luglio 1990, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1990, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi, di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (38):

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpata per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tecnologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di

base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (39);

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; (53)

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i ministeri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo (40).

102. Omissis (54).

103. Omissis (54).

104. Omissis (54).

105. Omissis (54).

106. Omissis (54).

107. Omissis (54).

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernenti le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) , numeri 2) , 3) , 4) e 5) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo (56).

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a) (40).

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

---



---

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (41).

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del ministro della giustizia, adottato di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro della giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari, caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c) , delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e di attrezzature (42).

116. (Omissis) (43).

---

---

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica (44).

118. (Omissis) (45).

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) , b) e c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (40).

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.

L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì [l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario] (46) in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

121. Ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

---

---

122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Testo unico approvato con Regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali (40).

127. in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c) , al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

129. (Omissis) (47).

130. (Omissis) (48).

[131. Nell'esercizio della delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.] (49)

132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali (50).

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (50).

133- bis . Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, sono disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti (33).

134. (Omissis) (51).

135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il ministero della Difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del ministro dell'Interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.

137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(1) Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241.

(2) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241.

---

- 
- (4) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241.
  - (5) Aggiunge l'art. 14-bis alla l. 7 agosto 1990, n. 241.
  - (6) Aggiunge l'art. 14-ter alla l. 7 agosto 1990, n. 241.
  - (7) Aggiunge l'art. 14-quater alla l. 7 agosto 1990, n. 241.
  - (8) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il comma 5-bis all'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (9) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava il comma 4 dell'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (10) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, l. 12 giugno 1990, n. 146.
  - (11) Modifica il comma 2 dell'art. 12, l. 12 giugno 1990, n. 146.
  - (12) Modifica il terzo comma, dell'art. 56, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.
  - (13) Modifica il terzo comma dell'art. 58, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.
  - (14) Aggiunge un comma all'art. 56, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.
  - (15) Comma così modificato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
  - (16) Comma così modificato dall'art. 24, l. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, anche, il d.p.r. 23 dicembre 1997, n. 116.
  - (17) Modifica l'art. 3, comma 4, d.lg. 30 giugno 1994, n. 479.
  - (18) Sostituisce i commi da 1 a 4 dell'art. 16, l. 7 agosto 1990, n. 241.
  - (19) Comma aggiunto dall'art. 43, l. 17 maggio 1999, n. 144.
  - (20) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092.
  - (21) Abroga gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, d.lg. 13 febbraio 1993, n. 40 e gli articoli 45, 46 e 48, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (22) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
  - (23) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo.
  - (24) Modifica il comma 5 dell'art. 1, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
  - (25) Sostituisce il secondo periodo del comma 10 dell'art. 1, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
  - (26) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 69, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
  - (27) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva la lett. e) del comma 3 dell'art. 22, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (28) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191, modificava l'art. 4, comma 3, d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. in l. 29 marzo 1995, n. 95.
  - (29) Abroga il comma 6 dell'art. 1, d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in l. 30 luglio 1994, n. 474.
  - (30) Abroga l'art. 1, l. 1° ottobre 1951, n. 1084.
  - (31) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 53, d.lg. 15 novembre 1993, n. 507.
  - (32) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191 e poi abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
  - (33) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.
  - (34) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava l'art. 53, comma 1, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (35) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Abrogava l'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53, l. 8 giugno 1990, n. 142.
  - (36) Modifica il comma 1 dell'art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122.
  - (37) Modifica il comma 3 dell'art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122.
  - (38) Alinea così modificato dall'art. 6, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370.
  - (39) Lettera così sostituita dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4 e poi così modificata dall'art. 6, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370.
  - (40) Comma così modificato dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4.
  - (41) Comma così modificato dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
  - (42) In attuazione vedi d.lg. 8 maggio 1998, n. 178.
  - (43) Modifica l'art. 9, comma 4, l. 19 novembre 1990, n. 341.
-

- 
- (44) Comma così modificato dall'art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 315. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
- (45) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, l. 12 febbraio 1992, n. 188.
- (46) Soppresso dall'art. 2, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (art. 2, d.lg. 370/1999, cit.).
- (47) Modifica il secondo comma dell'art. 44, l. 14 agosto 1982, n. 590.
- (48) Sostituisce, con due periodi, l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8, l. 2 gennaio 1997, n. 2.
- (49) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
- (50) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 68, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
- (51) Modifica il comma 5 dell'art. 5, l. 7 marzo 1986, n. 65.
- (52) Vedi il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38.
- (53) Comma abrogato dall'articolo 1 comma 445 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- (54) Comma abrogato dall'articolo 5 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
- (55) Comma inizialmente modificato dall'articolo 4, comma 1, punto 18), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che abrogava il secondo periodo del presente comma. Successivamente, l'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 7), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha abrogato il punto 18) del comma 1 del suddetto articolo 4 dell'Allegato 4 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
- (56) A norma dell'articolo 2, comma 13, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo, le disposizioni di cui alla presente lettera perdono efficacia nei confronti dello stesso.
- 

**Utente:** TRENTO UNIV. DI

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE